

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL  
PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA  
CITTADINANZA ITALIANA “*JURE SANGUINIS*”

---

## **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, disciplina il procedimento amministrativo di riconoscimento dello “*Status Civitatis*” italiano ai cittadini stranieri discendenti da avi italiani emigrati all'estero (*jure sanguinis*), in conformità ai principi dettati dalla normativa vigente.<sup>1</sup>

## **Articolo 2- Unità organizzativa responsabile del procedimento**

1. La struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale riguardante il riconoscimento della cittadinanza italiana “*jure sanguinis*”, è il servizio/settore “Servizi Demografici – Ufficio dello Stato Civile.

## **Articolo 3 – Responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento è l'Ufficiale dello Stato Civile.

## **Articolo 4 – Requisiti e modalità di presentazione delle istanze**

1. Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana “*jure sanguinis*” (di seguito “istanza”), sono presentate dai cittadini stranieri discendenti da avi italiani, regolarmente residenti nel Comune, sono presentate:
  - direttamente, all'ufficio protocollo, negli orari d'ufficio;
  - per mezzo del servizio postale;
  - per posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo: [protocollo@comune.sedini.ss.it](mailto:protocollo@comune.sedini.ss.it)

## **Articolo 5 – Verifica delle istanze**

1. L'Ufficiale dello Stato Civile verifica la regolarità delle istanze ricevute, comunicando all'interessato:
  - In caso positivo, la comunicazione di avvio del procedimento;<sup>2</sup>
  - In caso di incompletezza, la comunicazione delle cause che l'hanno determinata, assegnando il termine di 10 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, per provvedere alla sua integrazione;
  - In caso di irregolarità tali da rendere chiaramente irricevibile, inammissibile e/o infondata l'istanza, la comunicazione di non accoglimento, con un procedimento espresso redatto in forma semplificata.<sup>3</sup>

## **Articolo 6 – Termine di conclusione del procedimento**

1. L'Ufficiale di Stato Civile, in caso di elementi ostativi comportanti la formale adozione di un provvedimento negativo, comunica all'interessato i motivi che non consentono l'accoglimento dell'istanza.
2. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

---

<sup>1</sup> Articolo 9, Legge 5 febbraio 1992, n. 91; ex. Art. 1 Legge 13 giugno 1912, n. 555; Circolare Ministero dell'interno 8 aprile 1991, n. K.28.1

<sup>2</sup> Artt. 7 e 8, Legge 7 agosto 1990, n. 241.

<sup>3</sup> Art. 2, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.
4. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate, è data ragione nel provvedimento finale.

#### **Articolo 7 – Termine di conclusione del procedimento**

1. Il termine di conclusione del procedimento del riconoscimento della cittadinanza "*jure sanguinis*" è stabilito in 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

#### **Articolo 8 – Adozione del provvedimento di riconoscimento**

1. Il procedimento di riconoscimento è concluso con la comunicazione del provvedimento di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana "*jure sanguinis*" e lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa.<sup>4</sup>

#### **Articolo 9 - Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

#### **Articolo 10 - Entrata in vigore e forme di pubblicità**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio informatico del Comune e nella sezione amministrazione trasparente nel settore regolamenti.

---

<sup>4</sup> Circolare Ministero dell'interno 8 aprile 1991, n. K:28.1.